

ACCORDO SINDACALE

In Roma, addì 18 dicembre 2014

- La Federazione Italiana Editori Giornali
- L'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte

e

- Il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- La Uil Comunicazione

dall'altra

premesso che

- le parti stipulanti hanno sottoscritto, in data 19 luglio 2013, un accordo sindacale – successivamente recepito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale di previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "Fiorenzo Casella" (di seguito per brevità: "Fondo") – che ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2019, sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 25%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo;
- tale accordo fu raggiunto sulla base delle valutazioni attuariali in merito alla tenuta economica del Fondo ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 bis, comma 2 bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252, per come introdotto, dall'art. 10, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2013, n° 76, in base al quale, "qualora i Fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento, sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei Fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni";
- lo stesso accordo prevedeva il monitoraggio della congruità e della attualità del contributo di solidarietà in oggetto attraverso l'esame annuale dei Bilanci Tecnici, anche al fine di adottare eventuali rimodulazioni di entità e di durata dello stesso;

considerato che

alla data odierna le valutazioni attuariali dimostrano che la riduzione della base contributiva di settore impone di dover ulteriormente intervenire senza indugio sulle prestazioni erogate,



prevedendo un innalzamento del contributo di solidarietà sulla quota a ripartizione a carico dei pensionati del Fondo (in essere e futuri) in grado di ripristinare un saldo tecnico-finanziario stabilmente positivo fra contributi e rendimenti maturati e prestazioni erogate in un arco temporale congruo.

Tanto premesso le Parti convengono:


- 1) di introdurre, a far data dal 1 febbraio 2015 e sino al 31 dicembre 2019, sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 50%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo;
- 2) di monitorare la congruità e la attualità del contributo di cui al punto 1) attraverso l'esame annuale dei Bilanci Tecnici, anche al fine di adottare eventuali rimodulazioni di entità e di durata dello stesso;
- 3) di modificare, a far data dal 1 febbraio 2015, l'art. 22 bis del Regolamento del Fondo nei termini seguenti:
 - "1. A tutte le pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché agli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, è applicato un contributo di solidarietà pari al 50%, a far data dal 1 febbraio 2015 e sino al 31 dicembre 2019.
 2. Il predetto contributo è computato:
 - a) sul complessivo importo dei trattamenti liquidati integralmente con il sistema a ripartizione;
 - b) sull'importo della quota a ripartizione dei trattamenti liquidati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a."

Letto, confermato e sottoscritto,


FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI
Maurizio Costa




SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE
Walter Pilato



ASSOCIAZIONE STAMPATORI
ITALIANA GIORNALI
Giovanni Pablucci



FEDERAZIONE
INFORMAZIONE SPETTACOLO
TELECOMUNICAZIONI
Giovanni Pezzini



UIL
COMUNICAZIONE
Roberto Di Francesco

